

Segreteria di Gabinetto, f. 167, ins. 13

[1r]*

N. 13

Osservazioni del Consigliere di Schmidweiller sopra il progetto e fogli relativi alla formazione delli Stati del mese di aprile 1782

[2r]

Grande e benefico è il pensiero concepito dall'attual regnante in Toscana, ancorché monarca assoluto, di approssimare per quanto più sia possibile al real Trono i sudditi per mezzo della formazione degli Stati, al provido fine di sempre più restringere i rapporti che passano tra il capo della nazione e la nazione istessa.

Dal concerto e dall'unione del Sovrano con i popoli per stabilire le costituzioni delle leggi fondamentali è certo che deve risultare una maggior solidità in esse perché adottate per così dire da ciascun membro del corpo nazionale, una più esatta osservanza, perché il suddito è persuaso della necessità delle [2v] medesime, insomma una maggior fiducia, quiete e contento generale.

All'incontro, l'ordine della società e l'armonia delle diverse parti del corpo politico della nazione non potrà mantenersi se non risiede nel solo Sovrano la facoltà di dare la sanzione alle leggi e l'esercizio di potere esecutivo in tutta la sua estensione.

Stabilita sopra questi principj la nuova Costituzione, è da augurarsi che si mantengano in un giusto equilibrio quegli intimi rapporti che la detta Costituzione ha in mira di stabilire come per contratto solenne tra il [3r] Sovrano ed i sudditi.

Parte pure integrale di questo contratto richiede la pubblica tranquillità che sieno le massime fondamentali del Governo, e specialmente quelle di economia pubblica adottate dall'attual regnante con tanta maturità di consiglio nelle leggi e regolamenti che ha fatto promulgare nel corso del Suo glorioso governo, sradicando e distruggendo le antiche leggi e provvisioni che tenevano in stretti ceppi i diritti naturali di proprietà e soffogavano il fecondo germe dell'umana industria.

Considerato pertanto sotto questi aspetti lo sbozzo di editto [3v] stato preparato in ubbidienza dei sovrani comandi, si umiliano le seguenti osservazioni sopra i principali oggetti in esso contemplati seguitando l'ordine tenuto nel detto sbozzo.

Il proemio dell'editto, che giunge fino all'art. 13, dipendendo dalla forma della nuova Costituzione a questa deve uniformarsi tanto nella sostanza che nelle espressioni, le quali, attesa l'importanza della materia e per le conseguenze, meritano d'essere assai pesate e fra loro scrupolosamente combinate.

[4r] Al § 15 si dice che i successori al Trono di Toscana non potranno essere riconosciuti come sovrani se prima non hanno ratificato interamente il presente atto alla presenza del corpo intero rappresentante lo Stato.

Non solo per le dolorose circostanze nelle quali si troverà allora il successore alla Corona, quanto ancora perché i membri del corpo rappresentante la nazione saranno sparsi anche in parti remote del Granducato, è da dubitarsi che la convocazione di detto corpo non potrà esser fatta tanto sollecitamente da non lasciare un'intervallo di tempo dentro il quale mancherebbe chi fosse legittimamente rivestito dell'autorità sovrana.

Quindi tutti i dipartimenti, uffizi e tribunali, [4v] il militare, gli esecutori di giustizia resterebbero sospesi nelle loro incessanti funzioni dalle quali dipende la pubblica tranquillità. L'istessa convocazione del corpo della nazione, che a forma della nuova Costituzione non potrà ordinarsi se non dal solo Sovrano, sarebbe in tal caso illegittima perché a termini della medesima Costituzione il successore alla Corona non potrebbe assumere l'esercizio della sovranità se non dopo ratificato l'atto.

Al § 19 si dispone che senza il consenso del corpo rappresentante lo Stato non potrà variarsi il sistema politico della Toscana etc.

* Cc. 12 non numerate; bianca 12.

Il sistema politico del Granducato nel presente [5r] secolo pare che dipenda piuttosto dai legami e relazioni della Casa regnante colle altre potenze che dai rapporti immediati della nazione toscana colle altre nazioni. Ne danno un forte riprova i pubblici trattati del 1718, 1731 e 1738.

Al § 23 si dichiarano invariabili i nuovi regolamenti della provincia inferiore di Siena.

Altri territorj ancora del Granducato godono di varie esenzioni e privilegj, avuto riguardo alle attuali loro poco felici circostanze.

E per il tratto successivo potrebbe forse meritare un esame se migliorando col tempo le circostanze di questi territorj privilegiati convenisse di farli concorrere [5v] di mano in mano ai pesi pubblici che soffrono gli altri paesi del Granducato.

Al § 24 si determina che non possa variarsi in parte alcuna, né per legge né di fatto, l'attual sistema di Livorno.

Quanto alla neutralità del porto, questa è stipulata nei precitati solenni trattati.

I diritti del porto per i bastimenti, mercanzie, etc. sono fissati per convenzione con i corpi dei negozianti delle nazioni estere ivi stanziati.

I diritti che si esigono nella città sopra i generi di consumo e di transito per dentro terra etc. sono a molti riguardi dell'indole di quelli delle altre città interne, e venendo il caso di doverli variare per [6r] queste seconde, non saprebbe dirsi come non convenisse forse di variarli anche per la città di Livorno.

Nei §§ 25, 26, 27 si dispone in sostanza che l'autorità sovrana non potrà intervenire in alcuna maniera nelle cause civili e criminali, etc.

L'intervento dell'autorità sovrana nelle cause tanto civili che criminali può in diversi casi, come si è veduto in passato, produrre il salutare effetto d'impedire l'aggravio o l'oppressione di qualche suddito e talvolta di una provincia intera, come è seguito ultimamente nell'affare del Valdarno di Sopra.

Il privare i sudditi che si trovano in tali disgraziate circostanze del rimedio [6v] del ricorso al loro Sovrano, comune padre e tutore, pare che non sarebbe un favore della nuova Costituzione, che ha per oggetto non solo il bene e vantaggio del corpo della nazione ma anche di ciascheduno dei suoi membri.

Al § 29 pare che si confermino, almeno tacitamente, gli attuali feudi.

Diversi feudi sono stati redenti dall'attuale regnante e di poi soppressi per ovviare alle violenze che sogliono commettersi, se non dai feudatarj almeno dai loro ministri.

Attualmente pende ancora la redenzione di quello di Santa Fiora.

Il continuare questa bella operazione di governo gioverebbe molto al sollievo dei popoli.

[7r] Ai §§ 30, 31, 32, 33 si stabilisce il rendimento di conti da farsi annualmente alla nazione dell'entrate e spese dello Stato per riceverne l'approvazione, con facoltà alla medesima di promuovere istanze e deliberazioni dirette ad un miglior impiego delle rendite pubbliche.

Il comunicare ai rappresentanti la nazione il bilancio annuale delle entrate e spese dello Stato potrà servire di una soddisfazione il corpo della nazione e dargli comodo di fare qualche generica proposizione.

Tutto il di più, e così il minuto rendimento di conti e le minute informazioni e schiarimenti per farlo a libera richiesta o di ciascheduno o del corpo dei Rappresentanti, potrebbe forse risolversi in un lungo, intrigato, laborioso ed inefficace sindacato di un'amministrazione condotta sotto gli ordini e disposizioni precedenti del Sovrano medesimo.

[7v] Al § 35 si suppone che gli ordini dispongano per la sola allivellazione dei beni stabili della Corona etc.

Si avverte che gli ordini già dati ammettano anche la vendita, la quale è già seguita per molti beni.

Ai §§ 36, 37 si vuole conservato sul piede attuale il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche etc.

L'attual sistema è stato dal Sovrano riconosciuto difettoso in qualche parte e perciò d'ordine suo si vanno preparando delle operazioni per rettificarlo.

La rettificazione è sempre giusta o aumenti o scemi.

È cosa plausibile lasciarsi aperta la strada ai regolamenti migliori.

Al § 38 si esclude intieramente il sistema degli appalti etc.

Dovrebbe nascer dubbio sopra i proventi del sigillo della carne, osterie, passi di [8r] nave etc., che attualmente sono rilasciati in tanti distinti appalti che hanno bisogno di tempo in tempo di una conferma o rinnovazione d'incanto e che non possono togliersi di mezzo senza studiare un nuovo metodo per non fare perdere questi rilevanti assegnamenti allo Stato.

Al § 40 si limita in sostanza l'esercizio dell'autorità suprema nel Sovrano nei modi che in detto paragrafo.

Questa limitazione pare che possa meritare uno scrupoloso esame per il giusto rapporto che deve avere al § di n. 50, nel quale providamente si dispone che sieno nel Sovrano tutte le facultà di provvedere, regolare, moderare o determinare secondo [8v] i principi di un buon governo etc.

Sul punto di una tale libertà nel Sovrano è da osservarsi che molte sono le vicende alle quali è esposto uno Stato nei suoi rapporti interni ed esterni, non meno che il suddito nelle sue particolari circostanze, le quali tutte esigano frequenti modificazioni delle leggi etc. dirette da un prudente riguardo politico che, nelle circostanze del caso, non possono attendersi né sperarsi altro che dal Sovrano.

Poiché avendo egli sempre presenti gl'interessi generali e particolari dei suoi sudditi, cosa positivamente impossibile da ottenersi dai [9r] rappresentanti la nazione, e sentendone giornalmente la voce, spogliato sempre di ogni privato riguardo, rapporto ed interesse, vede con occhio purgato quando convenga discostarsi dalle regole ordinarie per non privare i sudditi dei vantaggi di un dolce governo.

Di questa natura appunto sono la maggior parte degli affari che si trattano nei consigli che si tengono davanti il Sovrano medesimo.

Qualora le osservazioni fin qui fatte possano meritare qualche attenzione, converrà fare degli altri articoli della nuova Costituzione [9v] quel capitale che porteranno le nuove sovrane disposizioni.

Passando alle Ordinazioni che prescrivono la forma degli Stati e le loro funzioni, non sarà forse inopportuno l'avvertire principalmente:

che gl'individui che dovranno comporre tanto le assemblee provinciali che l'Assemblea nazionale saranno tutti della sola classe dei possidenti, in conseguenza questo corpo non potrà propriamente dirsi corpo di tutta la nazione e sarà da temersi che le proposizioni e deliberazioni di tali assemblee sieno frequentemente opposte al [10r] comodo e vantaggio dei non possidenti, che soffrono ancor essi le gravezze e che hanno come gli altri un diritto alla protezione e favore del Governo;

che sebbene non vi sia luogo per ora a fare un calcolo esatto della spesa che importeranno per ragione di gite, onorarj, etc. n. 179 oratori, 20 rappresentanti la nazione, 21 notaj, amanuensi, etc., peraltro non si prevede leggiera né può procurarsi di farla divenir tale colla restrizione del tempo delle assemblee senza renderle inefficaci e forse tumultuarie, se non per altro almeno per la molteplicità ed indole [10v] degli affarj che in parte si faranno nascere con spirito o di particolare interesse o di animosità o per qualunque altro rapporto.

Forse anche per poca esperienza nel maneggio degli affarj, come se ne ha un esempio in molte magistrature comunitative ed anco nei deputati pubblici già stabiliti in alcune città del Granducato benché sieno soli quattro.

E che la facilità di ricorrere e chiedere pubblicamente ed in nome della nazione la remozione dei ministri ed impiegati può rallentare e forse anche spengere, in danno dello Stato e dei sudditi, l'attività specialmente dei tribunali civili e criminali in vista del pericolo [11r] di farsi dei malevoli, e generalmente perché l'umana passione e debolezza facilmente si riveste del carattere apparente di bene pubblico per sfogarsi con vessazioni e calunnie non facili a discoprirsi e meno facili a ripararsi.

Queste sono le deboli osservazioni che in una materia così delicata, vasta e superiore alle scarse cognizioni dello scrivente, nella strettezza anche del tempo, ha egli creduto di dovere umiliare in ubbidienza dei sovrani comandi e secondo l'intimo sentimento del suo animo che in alcuna congiuntura deve celarsi al proprio Sovrano.